

## Indicatore tempestività trimestrale pagamenti

Anno 2017

1° TRIMESTRE

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale e dal 2015, dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

### **Modalità di calcolo**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima della scadenza. In tal caso, la differenza avrà valore negativo nel calcolo incidendo sulla media ponderata.

### **Definizioni**

“**transazione commerciale**”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione dei servizi contro il pagamento di un prezzo;

“**giorni effettivi**”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“**data di pagamento**”, la data di transazione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

“**data scadenza**”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (che ha recepito la direttiva europea 7/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazioni di servizi, o dalla data dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore ai sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);

“**importo dovuto**”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

### **Periodi di inesigibilità**

sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Per il 1° TRIMESTRE 2017 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a gg.
--

15
----